

(N. 2817)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla VI Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati
nella seduta del 6 febbraio 1953 (V. Stampato N. 3003)

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

(SEJNI)

di concerto col Ministro *ad interim* del Tesoro

(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 19 FEBBRAIO 1953

Norme sullo stato giuridico del personale insegnante non di ruolo delle scuole
e degli istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'assunzione dei professori incaricati ha luogo mediante concorsi per titoli cui possono partecipare i professori forniti del prescritto titolo di abilitazione ed iscritti all'albo. L'iscrizione all'albo si intende comprensiva dell'abilitazione per quei titoli non abilitanti in base ai quali, per effetto di disposizione speciale, sia stata disposta l'iscrizione stessa.

Le domande sono presentate al Provveditore agli studi, secondo le modalità e nei termini stabiliti dal Ministro per la pubblica istruzione.

Non è ammessa la presentazione di domande in più di due Province.

Art. 2.

Per ciascun insegnamento o gruppo di insegnamenti conferibili per incarico, le graduatorie degli aspiranti sono compilate, a norma dell'articolo 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1276, secondo le tabelle di valutazione che per ogni triennio sono fissate con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione.

Avverso la valutazione dei titoli e dei requisiti è ammesso ricorso alla Commissione di cui all'articolo 5.

Art. 3.

Gli insegnamenti in istituti e scuole statali di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica, ivi compresi le scuole e i corsi di avviamento professionale, sono conferiti per incarico in quanto siano riferibili a:

a) cattedre di ruolo ordinario o transitorio vacanti;

b) posti di insegnamento che siano esattamente corrispondenti a cattedre di ruolo ordinario o transitorio;

c) posti che comportino un numero di ore d'insegnamento non inferiore a quello previsto per le corrispondenti cattedre di ruolo ordinario o transitorio;

d) posti per i quali, a norma delle disposizioni vigenti, non sia prevista o non sia possibile la istituzione della cattedra di ruolo e che si riferiscano all'insegnamento di almeno un corso completo.

Coloro ai quali sono conferiti gli insegnamenti previsti dal presente articolo si denominano professori incaricati.

L'incarico è annuale e sarà confermato su domanda. I professori, i quali abbiano riportato qualifica non inferiore a «buono», hanno diritto alla conferma nella misura dei posti disponibili dopo che si sia provveduto alle nuove nomine e ai trasferimenti dei professori di ruolo ordinario e di ruolo transitorio e salvo il caso che siano state presentate domande di incarico da parte di altri professori che abbiano titoli superiori in rapporto al concorso di cui all'articolo 1.

Il professore incaricato che dopo ottenuta la nomina o la conferma perde l'incarico per assegnazione di professore di ruolo, per soppressione o per trasformazione di posto, viene incluso nelle graduatorie della provincia in cui presta servizio, per le quali abbia fatto domanda nel termine di 15 giorni dalla notificazione della perdita dell'incarico.

Art. 4.

Gli insegnamenti non conferibili a professori titolari o a professori incaricati ai sensi dell'articolo 3, sono attribuiti per supplenza, per il periodo strettamente indispensabile e

comunque per durata non superiore all'anno scolastico.

Coloro ai quali sono conferiti tali insegnamenti si denominano professori supplenti.

Art. 5.

Presso ogni Provveditorato agli studi è istituita una Commissione composta del provveditore agli studi, che la presiede, di un preside o direttore, di due professori e di un funzionario di gruppo A del Provveditorato agli studi.

I componenti della Commissione sono nominati dal provveditore agli studi, che nomina anche un preside o direttore, un professore ed un funzionario di gruppo A del Provveditorato agli studi per supplire ad eventuali assenze.

I presidi e direttori e i professori sono designati secondo norme da emanarsi con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione. La Commissione dura in carica un triennio. Ad essa sono attribuiti i seguenti compiti:

a) decisione sui ricorsi contro le graduatorie e contro i conferimenti degli incarichi nonchè sui ricorsi dei professori incaricati e supplenti contro il licenziamento disposto dai capi di istituto per scarso rendimento;

b) parere in materia disciplinare secondo le norme previste dalla presente legge;

c) consulenza su ogni altra questione relativa al personale insegnante non di ruolo che il provveditore intenda sottoporre.

La Commissione è istituita in sostituzione di quella prevista dall'articolo 4 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1276, e le sue decisioni costituiscono provvedimento definitivo.

Art. 6.

Gli insegnamenti, di cui al precedente articolo 3, sono conferiti nell'ordine delle graduatorie secondo le modalità previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1276.

Gli insegnamenti, di cui all'articolo 4 della presente legge, sono sempre conferiti dal capo d'istituto, tenendo conto delle graduatorie di cui all'articolo 2.

OBBLIGHI — INCOMPATIBILITÀ —
NOTE DI QUALIFICA

Art. 7.

Le norme vigenti per i professori di ruolo e concernenti l'attribuzione delle note di qualifica, le lezioni private e le incompatibilità con altri uffici o professioni, si applicano anche ai professori non di ruolo, in quanto non siano in contrasto con le disposizioni della presente legge.

Avverso la qualifica il professore non di ruolo può avanzare ricorso al provveditore agli studi, che decide in via definitiva.

Le note di qualifica vengono attribuite, per ciascun anno scolastico, ai professori non di ruolo che abbiano prestato servizio nell'anno stesso per almeno sette mesi.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1 della legge 11 giugno 1950, n. 521, i professori non di ruolo sono tenuti all'adempimento degli obblighi di orario e di insegnamento vigenti per i professori di ruolo.

CONGEDI E ASSENZE

Art. 8.

Ai professori incaricati possono essere accordati congedi per gravi e comprovati motivi di famiglia fino a un massimo di 10 giorni nell'anno scolastico, senza diritto ad alcun trattamento economico.

Art. 9.

Nei casi di assenza dal servizio per malattia accertata dall'Amministrazione, il rapporto di impiego dei professori incaricati è mantenuto alle condizioni e nei limiti seguenti:

a) professori nel primo anno di servizio scolastico: 30 giorni con trattamento economico ridotto alla metà;

b) professori che si trovino almeno nel secondo anno di servizio scolastico continuativo: 30 giorni con diritto all'intero tratta-

mento economico normale ed altri 60 giorni col suddetto trattamento ridotto alla metà;

c) professori in servizio scolastico continuativo da almeno 5 anni: il rapporto di impiego è mantenuto per un ulteriore periodo di 90 giorni senza alcun trattamento economico.

I periodi massimi di assenza per malattia, previsti dal presente articolo, sono riferiti all'anno scolastico.

Art. 10.

I periodi di assenza e di congedo dei professori incaricati, ai sensi dei precedenti articoli 8 e 9, non possono superare, in un triennio, la complessiva durata di 200 giorni.

Art. 11.

I congedi per matrimonio o per gravidanza e puerperio sono regolati, entro i limiti della durata della nomina, secondo le norme in vigore per il personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato.

Art. 12.

I congedi di cui ai precedenti articoli sono accordati dal capo d'istituto.

I professori non di ruolo richiamati in servizio militare o trattenuti alle armi per esigenze militari di carattere eccezionale o comunque per disposizioni dell'autorità militare, sono collocati in congedo, secondo le norme in vigore, dal capo di istituto.

Il rapporto d'impiego del professore incaricato rimane sospeso durante il periodo di servizio militare per obblighi di leva.

Art. 13.

Le assenze e i congedi vengono computati dal giorno in cui il professore incaricato resta assente fino a quello in cui riprende servizio, secondo le norme in vigore per i professori di ruolo.

Entro cinque giorni dall'assenza il capo di istituto deve accertare la causa; se l'assenza non risulti giustificata il professore è licenziato.

Art. 14.

I professori che non riprendano servizio alla scadenza del termine massimo di congedo o di assenza o che dal servizio si allontanino dopo avere già raggiunto il suddetto termine massimo sono licenziati.

Art. 15.

Quando l'interesse della Scuola lo esiga, la durata dell'assenza può essere prorogata, nel corso dell'anno scolastico, anche oltre la scadenza del termine massimo e comunque non oltre la fine dello stesso anno scolastico: per il periodo di proroga non viene corrisposto alcun assegno.

DISCIPLINA

Art. 16.

Ai professori non di ruolo, a qualsiasi titolo assunti, possono essere inflitte, secondo la gravità della mancanza, le seguenti sanzioni disciplinari:

- 1) l'ammonizione;
- 2) la censura;
- 3) la sospensione della retribuzione fino ad un mese;
- 4) la sospensione della retribuzione e dall'insegnamento da un mese ad un anno;
- 5) la esclusione dall'insegnamento, da oltre un anno a 5 anni;
- 6) l'esclusione definitiva dall'insegnamento.

Le sanzioni di cui ai numeri 1 e 2 sono inflitte dal capo dell'istituto. Tutte le sanzioni possono essere inflitte dal provveditore agli studi, che per quelle indicate ai numeri 4, 5 e 6 decide su conforme parere della Commissione di cui all'articolo 5.

Art. 17.

Contro le sanzioni inflitte dai capi d'istituto è ammesso ricorso, entro 15 giorni, al provveditore agli studi, il quale decide in via definitiva. Contro le altre sanzioni è ammesso ricorso al Ministro della pubblica istruzione.

Il termine del ricorso al Ministro è di 15 giorni.

Art. 18.

Per tutte le mancanze ai doveri d'ufficio che non siano tali da compromettere l'onore e la dignità e non costituiscano grave insubordinazione, si applicano, secondo i casi, le sanzioni di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 16.

Per la recidiva nei fatti che abbiano dato luogo alla ammonizione si applica la censura; per la recidiva nei fatti che abbiano dato luogo alla censura si applica la sanzione di cui al numero 3 dell'articolo 16.

Per l'insubordinazione grave, per le abituali irregolarità di condotta e per i fatti che compromettono l'onore e la dignità si applicano, secondo la gravità dei casi e delle circostanze, le altre sanzioni disciplinari.

Art. 19.

Le sanzioni di cui ai numeri 5 e 6 dell'articolo 16 comportano l'esclusione dall'insegnamento nelle scuole e negli istituti statali, pareggiati e legalmente riconosciuti ed autorizzati, nonchè l'esclusione dai concorsi a cattedre negli istituti statali e pareggiati, per la durata della sospensione inflitta.

La esclusione definitiva dall'insegnamento comporta anche l'esclusione dai concorsi-esami di Stato e la radiazione dall'albo professionale.

Art. 20.

L'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 16 è disposta, previa contestazione degli addebiti, con facoltà del professore non di ruolo di presentare le sue discolpe entro il termine massimo di dieci giorni che può essere ridotto a due per le sanzioni di cui ai numeri 1 e 2 del predetto articolo.

Le sanzioni si applicano mediante comunicazione scritta all'interessato.

Qualora la gravità dei fatti lo esiga, l'Autorità scolastica può sospendere cautelatamente dal servizio, a tempo indeterminato, il professore non di ruolo anche prima della contestazione degli addebiti. La sospensione importa la privazione di qualsiasi retribuzione. L'Autorità scolastica può disporre la corresponsione degli assegni alimentari alla famiglia.

Se alla sospensione segue la sanzione disciplinare della esclusione dall'insegnamento, questa ha effetto dalla data in cui è stata disposta la sospensione.

Se, invece, il procedimento disciplinare si conclude col proscioglimento dell'incolpato, la sospensione è revocata ed il professore non di ruolo riacquista il diritto agli assegni non percepiti, entro i limiti della durata della nomina.

Art. 21.

Il professore incaricato sottoposto a procedimento penale per delitto può essere sospeso dal servizio dal capo d'istituto. La sospensione deve essere disposta immediatamente quando sia emesso contro il professore incaricato mandato o ordine di cattura.

Se il procedimento penale ha termine con sentenza di proscioglimento perchè il fatto non sussiste o l'imputato non l'ha commesso ovvero perchè il fatto non costituisce reato, la sospensione è revocata ed il professore incaricato riacquista il diritto agli assegni non percepiti, entro i limiti della durata dell'incarico e sempre che intanto non si sia verificato uno dei casi previsti dall'ultimo comma dell'articolo 3.

Tuttavia l'Autorità scolastica quando ritenga che dal procedimento penale siano emersi fatti o circostanze che rendano il professore incaricato passibile di sanzione disciplinare può provvedere ai sensi del precedente articolo 20.

La stessa norma vale nel caso di proscioglimento per remissione di querela o di non procedibilità per mancanza o irregolarità di querela.

Se alla sospensione dal servizio prevista dal primo comma del presente articolo segue la sanzione disciplinare della esclusione dall'insegnamento, questa ha effetto dalla data in cui è stata disposta la sospensione. Dalla stessa data ha effetto l'esclusione definitiva dall'insegnamento di cui al successivo articolo 22.

Il professore supplente sottoposto a procedimento penale per delitto può essere licenziato dal capo di istituto.

Deve essere provveduto all'immediato licenziamento del professore supplente contro il quale sia stato emesso mandato o ordine di cattura.

Art. 22.

Il professore non di ruolo che riporti una condanna, passata in giudicato, a pena restrittiva della libertà personale, cessa dal servizio e il rapporto d'impiego è risolto di diritto, salva l'applicazione dell'articolo 16.

Art. 23.

Nulla è innovato alle disposizioni degli articoli 88 e seguenti del regio decreto 9 dicembre 1926, n. 2480 e degli articoli 78 e seguenti del regio decreto 5 luglio 1934, n. 1175 circa le sanzioni disciplinari dei professori iscritti nell'albo che non siano in servizio non di ruolo in istituti e scuole statali.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24.

Non possono essere conferiti incarichi e supplenze a professori che nell'anno scolastico precedente abbiano compiuto il 70° anno di età.

Gli incarichi di insegnamento cessano in ogni caso dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in cui i professori incaricati compiono il 70° anno di età.

Art. 25.

Dopo che siano state conferite le nomine al personale munito del prescritto titolo di abilitazione e fino a quando non si sia espletata una sessione di esami di abilitazione, possono essere nominati professori incaricati gli insegnanti che si trovino in servizio nell'anno scolastico in corso all'entrata in vigore della presente legge e che siano forniti del titolo di studio che ammette agli esami per il conseguimento dell'abilitazione e abbiano riportato qualifica non inferiore a « buono ».

Le nomine vengono effettuate nell'ordine della graduatoria degli aspiranti che all'uopo abbiano inoltrato le prescritte domande.

Art. 26.

Le disposizioni contenute negli articoli 3, 4, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 21, 22 si applicano

anche agli insegnanti non di ruolo dei Conservatori di musica, dei Licei artistici, degli Istituti e delle scuole d'arte.

Art. 27.

Alla copertura dell'onere derivante dal funzionamento della Commissione di cui all'articolo 5, previsto in lire 25 milioni, sarà provveduto mediante riduzione, per l'importo di lire 5 milioni ciascuno, degli stanziamenti dei capitoli 77, 114, 120, 123 e 127 dello stato di previsione della spesa del Ministero della

pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1952-53.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 28.

Sono abrogate le disposizioni in contrasto con la presente legge.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.